

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 140

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
1° giugno 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 592/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(1)</sup>** ..... 3

Regolamento (CE) n. 594/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 21

Regolamento (CE) n. 595/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali ..... 23

Regolamento (CE) n. 596/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007 ..... 24

Regolamento (CE) n. 597/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 27

Regolamento (CE) n. 598/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 31

Regolamento (CE) n. 599/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 34

Regolamento (CE) n. 600/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 36

Regolamento (CE) n. 601/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto ..... 38

Regolamento (CE) n. 602/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto ..... 40

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 603/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali ..... 42

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato <sup>(1)</sup>** ..... 44

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

**Consiglio**

2007/370/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2007, recante nomina di sette membri e di cinque supplenti greci del Comitato delle regioni** ..... 47

**Commissione**

2007/371/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 29 maggio 2007, che modifica le decisioni 84/247/CEE e 84/419/CEE per quanto concerne i libri/registri genealogici di razze di specie bovina [notificata con il numero C(2007) 2199] <sup>(1)</sup>** ..... 49

2007/372/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente» in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione** ..... 52

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2007/373/CE:


★ **Decisione n. 1/2007, del 22 marzo 2007, della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro** ..... 55

**Rettifiche**

★ **Rettifica della direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo (GU L 128 del 16.5.2007)** ..... 58

★ **Rettifica dell'azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 405 del 30.12.2006; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007)** ..... 58

★ **Rettifica della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006)** 59



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 592/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	38,6
	TR	103,6
	ZZ	71,1
0707 00 05	JO	151,2
	TR	115,6
	ZZ	133,4
0709 90 70	TR	107,7
	ZZ	107,7
0805 50 10	AR	40,0
	ZA	63,5
	ZZ	51,8
0808 10 80	AR	84,2
	BR	83,2
	CL	77,9
	CN	84,5
	NZ	110,7
	US	120,8
	UY	46,9
	ZA	90,6
	ZZ	87,4
0809 20 95	TR	465,8
	US	271,8
	ZZ	368,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce i diritti e gli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»).

(2) Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.

(3) Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.

(4) I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall'Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3).

(5) I diritti riscossi dall'Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile è la priorità preminente, l'Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell'espletamento delle funzioni affidate.

(7) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con i compiti di certificazione effettuati per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(8) Il richiedente deve essere informato, nei limiti del possibile, dell'importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell'inizio della prestazione del servizio. I criteri che servono per determinare l'importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente deve esserne informato prima dell'inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

(9) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l'ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l'equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall'Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, deve essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

(10) Le parti interessate devono essere consultate prima di qualsiasi modificazione dei diritti. Inoltre, l'Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un'idea delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.

(11) Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti.

- (12) Il presente regolamento è soggetto a revisione entro cinque anni decorrenti dalla sua entrata in vigore.
- (13) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 488/2005.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,
- d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall'Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un'approvazione;
- e) «spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell'ambito delle operazioni di certificazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- f) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall'Agenzia;

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l'Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci.

In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i relativi importi e le modalità di pagamento.

###### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «diritti»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia;
- b) «onorari»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall'Agenzia;
- c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall'Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002;

#### CAPO II

##### DIRITTI

###### Articolo 3

1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per le correlate funzioni di sorveglianza continua.

2. L'Agenzia distingue quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione. A tal fine:

- a) i diritti riscossi dall'Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta;
- b) l'Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese.

3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell'Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

Se, alla fine dell'esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un'entrata assegnata all'Agenzia a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1592/2002, supera il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l'eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

#### Articolo 4

Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:

- a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione dell'operazione di cui trattasi, in modo da rispecchiare le spese sostenute dall'Agenzia nell'esecuzione di tale operazione. I diversi valori della parte fissa sono riportati nelle parti I e III dell'allegato; oppure
- b) una parte variabile, proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore da moltiplicare per la tariffa oraria. La tariffa oraria deve rispecchiare tutte le spese derivanti dalle operazioni di certificazione. Le operazioni di certificazione che vengono fatturate su base oraria, nonché la tariffa oraria applicabile, sono indicate nella parte II dell'allegato.

#### Articolo 5

1. Gli importi di cui all'allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.

2. Tali importi sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione indicato nella parte V dell'allegato.

3. Se necessario l'allegato viene rivisto annualmente.

4. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1592/2002, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. L'Agenzia comunica parimenti, due volte all'anno, alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, informazioni relative ai risultati indicati nella parte VI dell'allegato e gli indicatori di rendimento di cui al paragrafo 5.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia adotta, previa consultazione dell'organo consultivo delle parti interessate, una serie di indicatori di rendimento tenendo conto, in particolare, delle informazioni indicate nella parte VI dell'allegato.

6. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate prima di esprimere un parere su qualsiasi modifica dei diritti. Nel corso di tale consultazione, l'Agenzia rende conto

delle motivazioni sottese ad ogni proposta intesa a modificare l'ammontare dei diritti.

#### Articolo 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

$$d = f + v$$

dove:

d = diritto dovuto

f = diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

v = spese di viaggio supplementari, al costo effettivo.

Le spese di viaggio supplementari fatturate al richiedente comprendono il tempo passato dagli esperti nei mezzi di trasporto al di fuori dei territori degli Stati membri. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria.

#### Articolo 7

Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo dell'Agenzia, può essere effettuata in via eccezionale un'operazione di certificazione nel modo seguente:

- a) destinandovi categorie del personale che l'Agenzia normalmente non incaricherebbe secondo le procedure abituali; e/o
- b) destinandovi mezzi umani in modo che l'operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell'Agenzia.

In tal caso, ai diritti riscossi viene applicata una maggiorazione eccezionale per compensare integralmente i costi sostenuti dall'Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.

#### Articolo 8

1. I diritti sono dovuti dal richiedente. I diritti devono essere pagati in euro. Il richiedente provvede affinché all'Agenzia venga versato l'intero ammontare dei diritti dovuti. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento dei diritti sono a carico del richiedente.

2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

3. Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati contestualmente alla presentazione della domanda, in un'unica soluzione.

4. Al momento della presentazione della domanda al richiedente sono comunicate la tariffa dei diritti applicata dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento.

5. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di una parte variabile, l'Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

6. Se, dopo un primo esame, l'Agenzia decide di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell'importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

7. Qualora l'agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.

#### Articolo 9

I diritti sono richiesti e riscossi esclusivamente dall'Agenzia.

Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell'Agenzia.

L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.

#### CAPO III

#### ONORARI

#### Articolo 10

1. L'Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi che essa rende ai richiedenti, compresa la fornitura di merci, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3.

Sono tuttavia forniti a titolo gratuito:

a) i documenti e le informazioni trasmessi, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;

b) i documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia.

2. Inoltre, l'Agenzia riscuote onorari all'atto della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

#### Articolo 11

L'importo degli onorari riscossi dall'Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso il costo della sua messa a disposizione del richiedente. A tal fine il tempo impiegato dall'Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'Allegato.

Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato nella parte IV dell'allegato. Se il procedimento si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia provvede immediatamente a restituire la somma in questione.

L'ammontare degli onorari viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.

#### Articolo 12

Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso.

Gli onorari devono essere pagati in euro.

Il richiedente provvede affinché all'Agenzia sia versato l'intero importo dovuto. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del richiedente.

Salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente o la persona fisica o giuridica che propone il ricorso, gli onorari sono dovuti prima che il servizio venga prestato ovvero prima che venga avviato il procedimento di ricorso.

Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati alla data in cui viene presentata la richiesta o viene presentato il ricorso, in un'unica soluzione.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 488/2005 è abrogato.

## Articolo 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano a tutti i certificati rilasciati dopo il 1° giugno 2007;
- b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1° giugno 2007;
- c) per i richiedenti cui sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1° giugno 2007, i diritti indicati

nella tabella 7 della parte I dell'allegato si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine del periodo di tre anni di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005;

d) per i richiedenti ai quali sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui ai punti viii), x), xiii) o xi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1° giugno 2007, i diritti per la sorveglianza indicati rispettivamente nelle tabelle 8, 9 e 10 della parte I e al punto 2 della parte III dell'allegato al presente regolamento si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine dei periodi di due anni indicati ai punti viii), x) e xiii) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005.

2. In deroga all'articolo 13, il regolamento (CE) n. 488/2005 continua ad essere applicabile in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1.

3. Il presente regolamento è oggetto di riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

Per la Commissione  
Jacques BARROT  
Vicepresidente

## ALLEGATO

**Indice**

- Parte I: Operazioni soggette a un diritto fisso
- Parte II: Operazioni soggette a tariffazione oraria
- Parte III: Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione
- Parte IV: Onorari per l'amministrazione dei ricorsi
- Parte V: Tasso di inflazione annuo
- Parte VI: Informazioni sulle prestazioni

**Nota esplicativa**

- (1) I diritti e le tariffe sono espressi in euro.
- (2) I diritti relativi ai prodotti di cui alle Tabelle da 1 a 4 della Parte I sono calcolati per operazione e per periodo di 12 mesi. Successivamente al primo periodo di 12 mesi, all'occorrenza, i diritti sono calcolati pro rata temporis (1/365 del diritto fisso applicabile, per ogni giorno successivo). I diritti di cui alla Tabella 5 sono applicati per operazione. I diritti di cui alla Tabella 6 sono applicati per periodi di 12 mesi.
- (3) Con riferimento ai diritti applicabili alle organizzazioni di cui alle Tabelle da 7 a 10 della Parte I, i diritti per l'approvazione sono applicati una tantum e i diritti per la sorveglianza sono calcolati sulla base di periodo di 12 mesi.
- (4) Per le operazioni soggette a tariffa oraria di cui alla Parte II si calcola la tariffa oraria applicabile, come indicato nella presente Parte, moltiplicata per l'effettivo numero di ore lavorative impiegate dall'Agenzia, o per il numero di ore stabilito nella presente Parte.
- (5) Le specifiche di certificazione (CS — *certification specifications*) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 ([www.easa.europa.eu](http://www.easa.europa.eu)).
- (6) «Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferiscono ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni»: CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota, e CS VLR; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni»: altri CS 27.
- (7) Per «modello derivato» si intende un nuovo modello aggiunto ad un esistente certificato di omologazione.
- (8) Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della Parte I, i valori delle «parti» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore.

(9) Nelle tabelle 3 e 4 della Parte I, «semplice» «standard» e «complesso» si riferiscono a quanto segue:

	Semplice	Standard	Complesso
Certificato EASA di omologazione supplementare (STC) Significative modifiche EASA di maggiore entità Riparazioni EASA di maggiore entità	STC, modifiche o riparazioni di maggiori entità, che implicino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo, documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina	Tutti gli altri STC, modifiche o riparazioni di maggiore entità	STC, modifica o riparazione di maggiore entità e di portata significativa (*)
STC convalidati dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli USA	Base (**)	Non base	Non base, di portata significativa
Modifica di entità maggiore convalidata dalla FAA	Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (**), se non sono accettate automaticamente (***)	Livello 1 (**)	Livello 1 di portata significativa
Modifica di maggiore entità convalidata dalla FAA	n. d. (accettazione automatica)	Riparazioni su componenti critici (**)	n. d.

(\*) Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21A.101, lettera b) nell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 («e analogamente in FAA 21.101, (b)»).

(\*\*) I termini «base», «livello 1», «livello 2» e «componente critico» sono definiti nelle procedure di attuazione tecnica per l'aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

(\*\*\*) I criteri di accettazione automatica da parte dell'EASA per le modifiche di maggiore entità (livello 2) convalidate dalla FAA sono definiti nella decisione del direttore esecutivo dell'EASA 2004/04/CF oppure nelle procedure di attuazione tecnica per l'aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

(10) Nella tabella 7 della Parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo rispetto alle imprese di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione del tipo	Altamente complesso/grande	Complesso/medio	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/Modifiche/Riparazioni	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
DOA 3 Modifiche/Riparazioni di minore entità			

(11) Nella tabella 8 della Parte I, il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

(12) Nelle tabelle 7, 9 e 10 della Parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

## PARTE I

**Operazioni soggette a un diritto fisso**Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione <sup>(1)</sup>]

	(EUR)
	Diritti fissi
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	2 600 000
Compresi tra 50 t e 150 t	1 330 000
Compresi tra 22 t e 50 t	1 060 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	410 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	227 000
Fino a 2 t	12 000
Aeromobili ultraleggeri, alianti	6 000
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	525 000
Medi	265 000
Piccoli	20 000
<i>Altro</i>	
Aerostati	6 000
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 KN	365 000
Fino a 25 KN	185 000
Motori non a turbina	30 000
Motori non a turbina CS 22 H	15 000
A elica, superiore a 22 t	10 250
A elica, fino a 22 t	2 925
<i>Parti</i>	
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000
Valore inferiore a 2 000 EUR	500

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6), modificato dal regolamento (CE) n. 375/2007 (GU L 94, 4.4.2007, pag. 3).

Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

	(EUR)
	Diritti fissi <sup>(1)</sup>
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	1 000 000
Compresi tra 50 t e 150 t	500 000
Compresi tra 22 t e 50 t	400 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	160 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	80 000
Fino a 2 t	2 800
Aeromobili ultraleggeri, alianti	2 400
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	200 000
Medi	100 000
Piccoli	6 000
<i>Altro</i>	
Aerostati	2 400
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 kN	100 000
Fino a 25 kN	50 000
Motori non a turbina	10 000
Motori non a turbina CS 22 H	5 000
A elica, superiore a 22 t	2 500
A elica, fino a 22 t	770
<i>Parti</i>	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	600
Valore inferiore a 2 000 EUR	350

<sup>(1)</sup> I prodotti derivati, comprese le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, e che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile, sono soggetti/soggette all'applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabilito nella Tabella 1.

Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup>		
	Complesso	Standard	Semplice
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>			
Oltre 150 t	25 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 t e 150 t	13 000	5 000	2 500
Compresi tra 22 t e 50 t	8 500	3 750	1 875
Compresi tra 5,7 t e 22 t	5 500	2 500	1 250
Compresi tra 2 t e 5,7 t	3 800	1 750	875
Fino a 2 t	1 600	1 000	500
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250	250	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>			
Grandi	11 000	4 000	2 000
Medi	5 000	2 000	1 000
Piccoli	900	400	250
<i>Altro</i>			
Aerostati	800	400	250
<i>Propulsione</i>			
Superiore a 25 kN	12 000	5 000	2 500
Fino a 25 kN	5 800	2 500	1 250
Motori non a turbina	2 800	1 250	625
Motori non a turbina CS 22 H	1 400	625	300
A elica, superiore a 22 t	2 000	1 000	500
A elica, fino a 22 t	1 500	750	375

<sup>(1)</sup> Per i certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile si applica il diritto corrispondente al certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definiti nella Tabella 1.

Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
	Complesso	Standard	Semplice
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>			
Oltre 150 t	20 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 t e 150 t	9 000	4 000	2 000
Compresi tra 22 t e 50 t	6 500	3 000	1 500
Compresi tra 5,7 t e 22 t	4 500	2 000	1 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	3 000	1 400	700
Fino a 2 t	1 100	500	250
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250	250	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>			
Grandi	10 000	4 000	2 000
Medi	4 500	2 000	1 000
Piccoli	850	400	250
<i>Altro</i>			
Aerostati	850	400	250
<i>Propulsione</i>			
Superiore a 25 kN	5 000	2 000	1 000
Fino a 25 kN	2 500	1 000	500
Motori non a turbina	1 300	600	300
Motori non a turbina CS 22 H	600	300	250
A elica, superiore a 22 t	250	250	250
A elica, fino a 22 t	250	250	250

<sup>(1)</sup> Le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile, sono soggette all'applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabiliti nella Tabella 1.

<sup>(2)</sup> Le modifiche e le riparazioni effettuati sui generatori ausiliari di potenza (APU) sono da considerarsi alla stregua di modifiche o riparazioni fatte su motori della medesima potenza nominale.

Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli J e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

	(EUR)
	Diritti fissi <sup>(1)</sup>
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	500
Compresi tra 50 t e 150 t	500
Compresi tra 22 t e 50 t	500
Compresi tra 5,7 t e 22 t	500
Compresi tra 2 t e 5,7 t	250
Fino a 2 t	250
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	500
Medi	500
Piccoli	250
<i>Altro</i>	
Aerostati	250
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 kN	500
Fino a 25 kN	500
Motori non a turbina	250
Motori non a turbina CS 22 H	250
A elica, superiore a 22 t	250
A elica, fino a 22 t	250

<sup>(1)</sup> I diritti riportati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni minori effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), del capitolo J dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione EASA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>		
Oltre 150 t	270 000	90 000
Compresi tra 50 t e 150 t	150 000	50 000
Compresi tra 22 t e 50 t	80 000	27 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	17 000	5 700
Compresi tra 2 t e 5,7 t	4 000	1 400
Fino a 2 t	2 000	670
Aeromobili ultraleggeri, alianti	900	300
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>		
Grandi	65 000	21 700
Medi	30 000	10 000
Piccoli	3 000	1 000
<i>Altro</i>		
Aerostati	900	300
<i>Propulsione</i>		
Superiore a 25 kN	40 000	13 000
Fino a 25 kN	6 000	2 000
Motori non a turbina	1 000	350
Motori non a turbina CS 22 H	500	250
A elica, superiore a 22 t	750	250
A elica, fino a 22 t		
<i>Parti</i>		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000	700
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000	350
Valore inferiore a 2 000 EUR	500	250

<sup>(1)</sup> Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

<sup>(2)</sup> Per i titolari di certificati multipli di omologazione (TC — Type Certificate) e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti appartenenti alla stessa categoria	Riduzione praticata sull'importo del diritto fisso
1°	0 %
2°	10 %
3°	20 %
4°	30 %
5°	40 %
6°	50 %
7°	60 %
8°	70 %
9°	80 %
10°	90 %
11° prodotto e successivi	100 %

<sup>(3)</sup> Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

Tabella 7: Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	DOA 1A	DOA 1B DOA 2A	DOA 1C DOA 2B DOA 3A	DOA 2C DOA 3B	DOA 3C
	Diritti di approvazione				
Personale interessato: meno di 10	11 250	9 000	6 750	4 500	3 600
da 10 a 49	31 500	22 500	13 500	9 000	—
da 50 a 399	90 000	67 500	45 000	36 000	—
da 400 a 999	180 000	135 000	112 500	99 000	—
da 1 000 a 2 499	360 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	540 000	—	—	—	—
oltre 5 000	3 000 000	—	—	—	—
	Diritti per la sorveglianza				
Personale coinvolto: meno di 10	5 625	4 500	3 375	2 250	1 800
da 10 a 49	15 750	11 250	6 750	4 500	—
da 50 a 399	45 000	33 750	22 500	18 000	—
da 400 a 999	90 000	67 500	56 250	49 500	—
da 1 000 a 2 499	180 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	270 000	—	—	—	—
oltre 5 000	1 500 000	—	—	—	—

Tabella 8: Approvazione dell'impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Fatturato: inferiore a 1 000 000 EUR	9 000	6 500
compreso tra 1 000 000 e 4 999 999	38 000	28 000
compreso tra 5 000 000 e 9 999 999	58 000	43 000
compreso tra 10 000 000 e 49 999 999	75 000	57 000
compreso tra 50 000 000 e 99 999 999	270 000	200 000
compreso tra 100 000 000 e 499 999 999	305 000	230 000
compreso tra 500 000 000 e 999 999 999	630 000	475 000
Oltre 999 999 999	900 000	2 000 000

Tabella 9: Approvazione dell'impresa di manutenzione [di cui all'allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (\*)]

(EUR)

	Diritti di approvazione <sup>(1)</sup>	Diritti per la sorveglianza <sup>(1)</sup>
Personale coinvolto: meno di 5	3 000	2 300
compreso tra 5 e 9	5 000	4 000
compreso tra 10 e 49	11 000	8 000
compreso tra 50 e 99	22 000	16 000
compreso tra 100 e 499	32 000	23 000
compreso tra 500 e 999	43 000	32 000
Oltre 999	53 000	43 000

<sup>(1)</sup> Il diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell'operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

(EUR)

Classifica tecnica	Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica <sup>(1)</sup>
A 1	11 000
A 2	2 500
A 3	5 000
A 4	500
B 1	5 000
B 2	2 500
B 3	500
C	500

<sup>(1)</sup> Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».

Tabella 10: Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Personale coinvolto: meno di 5	4 000	3 000
compreso tra 5 e 9	7 000	5 000
compreso tra 10 e 49	16 000	14 000
compreso tra 50 e 99	35 000	30 000
Oltre 99	42 000	40 000

(\*) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

## PARTE II

**Operazioni soggette a tariffazione oraria**

## 1. Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile	225 EUR
----------------------------	---------

## 2. Base oraria relativa alle diverse operazioni

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative	Numero effettivo di ore
Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione	Numero effettivo di ore
Metodi accettabili di conformità alle direttive di aeronavigabilità ( <i>Airworthiness Directives</i> )	Numero effettivo di ore
Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere)	Numero effettivo di ore
Assistenza tecnica richiesta da autorità estere	Numero effettivo di ore
Accettazione EASA di relazioni MRB	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo	3 ore
Nuovo rilascio amministrativo di documenti	1 ora

## PARTE III

**Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione**

## 1. Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla parte 145 e alla parte 147 in conformità di vigenti accordi bilaterali

Nuove approvazioni (per domanda)	1 500 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	750 EUR

## 2. Approvazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]:

Nuove approvazioni (per domanda)	24 000 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	18 000 EUR

## 3. Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile:

Le revisioni e modifiche singole sono considerate alla stregua di una modifica fatta al corrispondente prodotto.

## PARTE IV

**Onorari per l'amministrazione dei ricorsi**

Sono esigibili onorari per l'amministrazione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all'impresa in questione.

L'importo versato è rimborsato qualora il procedimento di ricorso si concluda con la revoca di una decisione dell'Agenzia.

Le imprese devono fornire un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell'impresa interessata, affinché l'Agenzia possa determinare la corrispondente categoria di onorari applicabile.

Diritto fisso	10 000 EUR
Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche	Coefficiente applicabile al diritto fisso
	0,1
Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)	Coefficiente applicabile al diritto fisso
inferiore a 100 001	0,25
compreso tra 100 001 e 1 200 000	0,5
compreso tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
compreso tra 2 500 001 e 5 000 000	1
compreso tra 5 000 001 e 50 000 000	2,5
compreso tra 50 000 001 e 500 000 000	5
compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,5
superiore a 1 000 000 000	10

## PARTE V

**Tasso di inflazione annuo**

Gli importi indicati nelle Parti I, II e III sono indicizzati, in funzione del tasso di inflazione annuo determinato nella presente Parte. L'indicizzazione si applica alla data della ricorrenza annuale dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tasso di inflazione annua applicabile:	IPCA EUROSTAT (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione in percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso al 31 dicembre precedente l'applicazione dell'indicizzazione.

## PARTE VI

**Informazioni sulle prestazioni**

Le seguenti informazioni sono riferite al semestre precedente alla loro comunicazione da parte dell'Agenzia in conformità dell'articolo 5.

---

Numero del personale dell'Agenzia che effettua operazioni attinenti alla certificazione

---

Numero di ore esternalizzate alle Amministrazioni nazionali dell'aviazione (NAA)

---

Costi totali di certificazione

---

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) dall'Agenzia

---

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) per conto dell'Agenzia

---

Numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia nelle attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità

---

Importo totale fatturato all'industria

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 594/2007 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2007****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(2)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il

cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10: Tutte le destinazioni.

**REGOLAMENTO (CE) N. 595/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2007**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente <sup>(2)</sup>, stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

- (2) Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

- a) 0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;
- b) 0,00 EUR/t per la fecola di patata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

**REGOLAMENTO (CE) N. 596/2007 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2007****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal  
1° giugno 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo,

per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2007, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	3,01
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	3,01
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.5.-30.5.2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	153,89	109,16	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	179,70	169,70	149,70	129,46
Premio sul Golfo	—	12,30	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	10,58	—	—	—	—	—

(\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 37,55 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 37,70 EUR/t

## REGOLAMENTO (CE) N. 597/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all'articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(3)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la

fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.
- (6) In conformità dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell'atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Heinz ZOUREK

*Direttore generale per le Imprese e l'industria*

---

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° giugno 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso  
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (\*)**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	segala	—	—
1003 00 90	orzo – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(4)</sup> : – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – altri (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granturco: – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 <sup>(2)</sup> – all'esportazione delle merci della voce 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	0,198 — 0,198 0,149 — 0,149 — 0,198 0,198 — 0,198	0,198 — 0,198 0,149 — 0,149 — 0,198 0,198 — 0,198

(\*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	—	—
	– a grani medi	—	—
	– a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina	—	—

<sup>(1)</sup> Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 598/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

## che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*  
Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,77	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	2,28
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,38	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,38	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C10	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	0,50
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	3,56	1107 10 91 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,77	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,38	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	C10	EUR/t	2,38	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	3,17
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	3,17
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	3,17
1103 20 60 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	3,17
1103 20 20 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	3,10
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	2,38
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	3,17	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	3,10
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	2,57	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	2,38
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	2,38
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	3,10
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	2,38
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	3,25
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	2,26
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C14	EUR/t	2,38
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	2,97				

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C14: Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.

**REGOLAMENTO (CE) N. 599/2007 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2007****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

**REGOLAMENTO (CE) N. 600/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2007**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restituzione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

**REGOLAMENTO (CE) N. 601/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2007**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 602/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2007**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 12	7° term. 1	8° term. 2	9° term. 3	10° term. 4	11° term. 5
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 603/2007 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2007****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(3)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	2,77
1102 20 10 9400	2,38
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	3,56
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Con la direttiva 2003/84/CE <sup>(2)</sup> il fostiazato è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Al momento della domanda di inclusione del fostiazato nell'elenco, il fabbricante ISK Biosciences Europe S.A. ha fornito informazioni sugli usi destinati a combattere i nematodi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti fostiazato potranno soddisfare le esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il fostiazato è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come nematocida.
- (3) Oltre alla lotta contro i nematodi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda la lotta contro gli insetti. A tal fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno di una tale estensione dell'utilizzazione.
- (4) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno valutato le informazioni e i dati forniti dal fabbricante. Essi hanno informato la Commissione, rispettivamente nel mese di maggio e di novembre 2006, che a loro parere l'estensione dell'utiliz-

zazione richiesta non comporta più rischi di quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al fostiazato di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto d'esame della Commissione per tale sostanza. Ciò è in particolare il caso, in quanto l'estensione riguarda unicamente gli organismi da combattere e non i parametri d'applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

- (5) È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche relative al fostiazato.
- (6) È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano a decorrere dal 1 settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

<sup>(2)</sup> GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/64/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 42).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 69 è sostituita dalla seguente:

«69	Fostiazato Numero CAS 98886-44-3 Numero CIPAC 585	(R)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosforioato	930 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	<p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida o nematocida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazato, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili;</li> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione;</li> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno non bersaglio.</li> </ul> <p>Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per i piccoli uccelli, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.</p> <p>Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.»</p>
-----	--	---	----------	-----------------	------------------	--

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

recante nomina di sette membri e di cinque supplenti greci del Comitato delle regioni

(2007/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a) quali membri:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

— il sig. Panayotis PSOMIADIS, prefetto di Salonicco, in sostituzione del sig. Christos CHATZOPOULOS,

vista la proposta del governo greco,

— il sig. Georgios PAPASTERGIOU, prefetto di Pieria, in sostituzione del sig. Dimitrios STAMATIS,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE <sup>(1)</sup> recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

— il sig. Nikitas KAKLAMANIS, sindaco di Atene, in sostituzione della sig.ra Theodora BAKOYANNI,

— il sig. Andreas FOURAS, sindaco di Patrasso, in sostituzione del sig. Andreas KARAVOLAS,

(2) Sei seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. CHATZOPOULOS, del sig. STAMATIS, della sig.ra BAKOYANNI, del sig. KARAVOLAS, del sig. KAMARAS e del sig. TZANIKOS. Un seggio di membro è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. TZATZANIS. Cinque seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. GEORGAKIS, del sig. KOUTSOULIS, del sig. MACHIMARIS, del sig. SPARTSIS e del sig. SPYRIDON,

— il sig. Grigorios ZAFIROPOULOS, sindaco di Halandri (Atene), in sostituzione del sig. Pavlos KAMARAS,

— il sig. Dimitrios TSINGOUNIS, sindaco di Leonidio (Arcadia), in sostituzione del sig. Panayotis TZANIKOS,

— il sig. Konstantinos TZATZANIS, consigliere presso la prefettura del Pireo, in sostituzione del sig. Konstantinos TZATZANIS, consigliere municipale del Pireo;

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

b) quali supplenti:

— il sig. Konstantinos KONTOYORGOS, prefetto di Evritania, in sostituzione del sig. Theodoros GEORGAKIS,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

- il sig. Dimitrios DRAKOS, prefetto di Messinia, in sostituzione del sig. Georgios KOUTSOULIS,
- il sig. Dimitrios KALOGEROPOULOS, sindaco di Egaleo (Atene), in sostituzione del sig. Georgios MACHIMARIS,
- il sig. Dimitrios PREVEZANOS, consigliere presso la municipalità di Skiathos (Magnissia), in sostituzione del sig. Ioannis SPARTSIS,
- il sig. Spyros SPYRIDON, consigliere presso la prefettura di Atene — Pireo, in sostituzione del sig. Spyros SPYRIDON, sindaco di Poros.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto dalla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F.-W. STEINMEIER

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2007

**che modifica le decisioni 84/247/CEE e 84/419/CEE per quanto concerne i libri/registri genealogici di razze di specie bovina**

[notificata con il numero C(2007) 2199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) Le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura possono ottenere un riconoscimento ufficiale solo se soddisfino i requisiti di cui alla decisione 84/247/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

(2) Gli animali della specie bovina possono essere iscritti in un registro genealogico solo se conformi alla decisione 84/419/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>.

(3) La decisione 84/419/CEE non detta disposizioni specifiche per l'istituzione di registri genealogici di nuove razze e consente unicamente l'iscrizione di animali della stessa razza pura nella sezione principale del registro genealogico di una determinata razza.

(4) I criteri d'iscrizione dei bovini nei libri/registri genealogici devono, tuttavia, tener conto della situazione specifica legata alla costituzione di nuove razze. La creazione di una nuova razza può comportare l'iscrizione di animali di altre razze nella sezione principale di un libro/registro genealogico.

(5) Durante la fase di istituzione di un nuovo libro/registro genealogico occorre quindi prevedere una deroga alla norma secondo cui solo animali della stessa razza pura possono essere iscritti nella sezione principale del registro genealogico di una determinata razza. Detta fase di istituzione deve essere definita nel programma di allevamento dell'organizzazione o associazione di allevatori. Per la nuova razza si deve scegliere un nome diverso per evitare ogni confusione con il nome di una razza esistente.

(6) Ai fini del progressivo miglioramento delle razze esistenti, la decisione 84/419/CEE consente unicamente l'iscrizione in una sezione supplementare del registro genealogico di femmine di altre razze o di femmine non di razza pura. I loro geni possono essere introdotti nella sezione principale solo attraverso la loro progenie femminile.

(7) Per riconoscere una maggiore flessibilità alle organizzazioni di allevatori riconosciute, è opportuno consentire anche l'iscrizione di maschi nella sezione supplementare. Per evitare modifiche genetiche incontrollate della razza, i loro geni devono essere introdotti nella sezione principale solo attraverso la loro progenie femminile.

(8) Per assicurare il mutuo riconoscimento tra libri/registri genealogici della stessa razza e per informare gli acquirenti di riproduttori e materiale germinale, il regolamento interno delle organizzazioni e associazioni di allevatori riconosciute deve indicare chiaramente il nome della razza e, nel caso di una nuova razza, definirne il periodo di costituzione.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11.

- (9) Occorre altresì includere, tra i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori e per l'iscrizione dei bovini nei libri/registri genealogici, gli opportuni riferimenti al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione 84/247/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

La decisione 84/419/CEE è così modificata:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

1. Per essere iscritto nella sezione principale del registro genealogico della propria razza, un animale deve:

- a) discendere da genitori e nonni che siano iscritti nella sezione principale del registro della stessa razza;
- b) essere identificato e registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e alle relative modalità di applicazione;
- c) avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale registro.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), animali di razza pura o i discendenti di animali di razza pura di razze diverse possono essere iscritti direttamente nella sezione principale di un nuovo registro genealogico durante il periodo di istituzione di un registro genealogico di una nuova razza.

La fase di costituzione della nuova razza è definita nel programma di allevamento dell'organizzazione o associazione di allevatori, sotto il controllo e con il consenso delle autorità competenti, secondo quanto disposto dalla decisione 84/247/CEE. Alla nuova razza viene attribuito un nome che non possa essere confuso con il nome di una razza esistente.

3. Ogniqualvolta un animale venga iscritto nella sezione principale di un nuovo registro genealogico e l'animale o uno dei suoi genitori sia già iscritto in un altro registro genealogico esistente, occorre citare il nome del registro genealogico esistente nel quale l'animale o il genitore è stato originariamente iscritto dopo la nascita, nonché il numero del registro genealogico originario.

(\*) GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).»

- 2) All'articolo 3, paragrafi 1 e 2, la parola «femmina» è sostituita dalla parola «animale».

#### Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

Il punto 3 dell'allegato della decisione 84/247/CEE è sostituito dal seguente:

«3. aver stabilito disposizioni riguardanti:

- a) la definizione delle caratteristiche della razza, incluso il nome;
- b) l'identificazione e la registrazione degli animali conformemente al sistema e al contenuto della banca dati prescritta dal regolamento (CE) n. 1760/2000 (\*) e dalle relative modalità di applicazione;
- c) il sistema di registrazione delle genealogie;
- d) la definizione degli obiettivi di allevamento che — nel caso di istituzione del libro genealogico di una nuova razza — comprende i particolari della costituzione della nuova razza;
- e) i sistemi per l'utilizzazione dei dati relativi alle prestazioni zootecniche;
- f) la divisione del libro genealogico, se esistono diverse condizioni per l'iscrizione degli animali o diverse procedure di classificazione degli animali iscritti nel libro.

---

(\*) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

**che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente» in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione**

(2007/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione la Comunità ha adottato una serie di provvedimenti volti a promuovere e sviluppare la competitività e l'innovazione al fine di contribuire alla crescita e di potenziare l'attrattiva dell'Europa per chi investe e lavora.
- (2) Tali provvedimenti comprendono la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) <sup>(2)</sup>. Il programma quadro per la competitività e l'innovazione (di seguito «PCI») mira a promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), ad incoraggiare tutte le forme di innovazione, compresa l'ecoinnovazione, ad accelerare lo sviluppo di una società dell'informazione e a promuovere l'efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili. Tali obiettivi sono perseguiti mediante l'attuazione dei seguenti programmi specifici: il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il programma «Energia intelligente — Europa».
- (3) Tra i provvedimenti adottati nel quadro della strategia di Lisbona figura anche il regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 <sup>(3)</sup>. Il programma Marco Polo II mira

a ridurre la congestione sulle strade, a migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile e alla competitività e all'innovazione, soprattutto delle PMI, all'interno della Comunità.

- (4) L'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente (di seguito «AEEI») è stata istituita dalla decisione 2004/20/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, allo scopo di gestire l'azione comunitaria nel settore dell'energia nel quadro del programma Energia intelligente — Europa 2003-2006 (di seguito «programma EIE 2003-2006»), adottato dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. La decisione 2004/20/CE dispone che l'AEEI svolga le sue funzioni sino al 31 dicembre 2008 ai fini dell'esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma EIE 2003-2006.
- (5) Un'analisi costi/benefici realizzata da consulenti esterni ha dimostrato che continuare ad affidare all'AEEI i compiti di esecuzione relativi al nuovo programma EIE 2007-2016 costituirebbe la soluzione economicamente più vantaggiosa.
- (6) Le analisi costi/benefici hanno inoltre dimostrato che i compiti di esecuzione relativi al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, nel quadro del PCI, e al programma Marco Polo II potrebbero essere svolti con maggiore efficacia da un'agenzia esecutiva, garantendo nel contempo la gestione generale di tali programmi da parte della Commissione.
- (7) Poiché il programma EIE 2007-2013 è stato integrato nel PCI e affinché i progetti nel quadro del PCI vengano attuati in modo coerente, è opportuno affidare all'AEEI alcuni compiti di esecuzione inerenti al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, che a sua volta fa parte del PCI, oltre all'esecuzione del programma EIE 2007-2013. Dato che il programma Marco Polo II presenta obiettivi comuni con il PCI, in particolare con il programma EIE, segnatamente quello di migliorare l'efficienza energetica nei trasporti e di ridurre il loro impatto sull'ambiente, e poiché entrambi i programmi potrebbero beneficiare di importanti sinergie, è opportuno delegare all'AEEI anche alcuni compiti di esecuzione relativi al programma Marco Polo II.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2007/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

- (8) Per tener conto di questi compiti aggiuntivi, occorre trasformare l'AEEL in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione.
- (9) La decisione 2004/20/CE va dunque modificata di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

- b) adottare gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, svolgere tutte le operazioni necessarie alla gestione delle misure di esecuzione, in particolare di quelle inerenti alla concessione di appalti e sovvenzioni nel quadro del PCI e del secondo programma Marco Polo;
- c) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare e valutare l'attuazione del PCI e del secondo programma Marco Polo.

DECIDE:

#### Articolo 1

La decisione 2004/20/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La denominazione dell'agenzia è "Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione".»

- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

#### Durata

L'agenzia adempie ai propri compiti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2015.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

#### Obiettivi e compiti

1. L'agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti di esecuzione per la gestione delle azioni comunitarie nei settori dell'energia, dell'imprenditorialità e dell'innovazione, compresa l'ecoinnovazione, e del sistema di trasporto merci sostenibile nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) (di seguito "PCI"), e del secondo programma Marco Polo 2007-2013, istituito dal regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*):

- a) gestire tutte le fasi del ciclo di progetti specifici nell'ambito del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità e del programma Energia intelligente — Europa, istituiti dalla decisione 1639/2006/CE, e del secondo programma Marco Polo, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;

2. L'agenzia gestisce inoltre tutte le fasi del ciclo delle misure di esecuzione ad essa delegate nel quadro dei seguenti programmi:

- a) Energia intelligente — Europa (2003-2006), istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);
- b) Marco Polo (2003-2006), istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*).

I diritti e gli obblighi della Commissione riguardo alle misure di esecuzione di cui alla lettera b) sono conferiti all'agenzia.

3. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, a seguito del parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito del PCI o di altri programmi comunitari, a termini dell'articolo 2 di detto regolamento, nei settori indicati al paragrafo 1.

4. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d'informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.

(\*) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(\*\*) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

(\*\*\*\*) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.»

- 4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

#### Sovvenzioni

L'agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate sulla dotazione finanziaria del PCI e del secondo programma Marco Polo e, se necessario, di altri programmi comunitari o azioni la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.»

5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*Articolo 2*

Tutti i riferimenti all'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente si intendono fatti all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

«Articolo 8

**Esecuzione del bilancio di funzionamento**

L'agenzia provvede all'esecuzione del suo bilancio di funzionamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (\*).

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

---

(\*) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.»

---

## ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2007

del 22 marzo 2007

della commissione mista di cui all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro

(2007/373/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo»), che ha preso effetto il 1° dicembre 1992, in particolare l'articolo 18,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, (di seguito «l'accordo interinale») che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 1° dicembre 2006,

DECIDE:

*Articolo 1***Presidenza**

La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti.

*Articolo 2***Riunioni**

La commissione mista si riunisce regolarmente una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Tirana. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali.

Salvo decisione contraria, le riunioni della commissione mista non sono pubbliche.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alle riunioni della commissione mista in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI.

La commissione mista può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché la informino su argomenti specifici.

Gli Stati membri della Comunità europea sono informati delle riunioni della commissione mista.

*Articolo 4***Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato della commissione mista sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Repubblica d'Albania.

*Articolo 5***Corrispondenza**

Tutte le comunicazioni del presidente della commissione mista o a lui dirette sono inoltrate a entrambi i segretari, i quali provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nella commissione mista.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente e i due segretari stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

La commissione mista adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è possibile con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

#### Articolo 7

##### **Verbale**

Il progetto di verbale di ogni riunione della commissione mista è redatto dalla parte che ospita la riunione. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Entro i due mesi successivi alla riunione, il progetto di verbale è presentato alla commissione mista per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è conservata nell'archivio da entrambe le parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5 della presente decisione.

#### Articolo 8

##### **Deliberazioni**

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono adottate di comune accordo dalle parti.

Tra una riunione e l'altra, la commissione mista può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista di cui all'articolo 43 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dalla commissione mista sono pubblicate dalle parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare qualsiasi altro atto adottato dalla commissione mista.

#### Articolo 9

##### **Lingue**

Le lingue ufficiali della commissione mista sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, la commissione mista delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

#### Articolo 10

##### **Spese**

La Comunità e la Repubblica d'Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni della commissione mista e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

#### Articolo 11

##### **Gruppi di lavoro**

Il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro istituiti al fine di assistere la commissione mista nell'esercizio delle sue funzioni figurano nell'allegato della presente decisione.

I gruppi di lavoro sono composti di rappresentanti di entrambe le parti. Essi sono presieduti a turno da una delle parti conformemente al regolamento interno della commissione mista.

I gruppi di lavoro dipendono dalla commissione mista, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni alla commissione mista.

La commissione mista può decidere di sopprimere i gruppi di lavoro esistenti, di modificarne il mandato o di istituire nuovi gruppi di lavoro che l'assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

*Per il Comitato misto*

*Il presidente*

Dirk LANGE

## ALLEGATO

**Mandato e struttura dei gruppi di lavoro CE-Albania nel quadro dell'accordo interinale**

## 1. Composizione e presidenza

I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo della Repubblica d'Albania (di seguito «Albania») e sono presieduti a turno dalle due parti. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei gruppi di lavoro.

## 2. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo dell'Albania svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ogni gruppo di lavoro.

Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro sono trasmesse ai segretari del gruppo di lavoro competente.

## 3. Riunioni

I gruppi di lavoro si riuniscono regolarmente una volta all'anno, nonché quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei gruppi di lavoro.

Previo accordo delle parti, i gruppi di lavoro hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

## 4. Competenze

I gruppi di lavoro organizzano le discussioni in base alla struttura dei gruppi di lavoro pluridisciplinari sotto indicata. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I gruppi di lavoro esaminano gli eventuali problemi emersi nei loro settori di competenza e suggeriscono le misure del caso.

I gruppi di lavoro permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario ed esaminano i progressi compiuti dall'Albania nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

## 5. Verbale

Entro i due mesi successivi alla riunione viene redatto un progetto di verbale per le riunioni di ogni gruppo di lavoro. Dopo che il verbale è stato approvato dalle parti, il segretario del gruppo di lavoro ne invia una copia ai segretari della commissione mista.

## 6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei gruppi di lavoro non sono pubbliche.

## 7. Struttura dei gruppi di lavoro

- 1) Gruppo di lavoro Commercio, industria, dogane e fiscalità.
  - 2) Gruppo di lavoro Agricoltura e pesca.
  - 3) Gruppo di lavoro Mercato interno e concorrenza.
  - 4) Gruppo di lavoro Questioni economico-finanziarie e statistiche.
  - 5) Gruppo di lavoro Innovazione, società dell'informazione e politica sociale.
  - 6) Gruppo di lavoro Trasporti, ambiente, energia e sviluppo regionale.
-

## RETTIFICHE

**Rettilca della direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluamide e triticonazolo**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128 del 16 maggio 2007)

A pagina 37, allegato III, nella tabella, alla decima riga [«e) Bacche e frutti selvatici»], nella seconda colonna («Etoxazolo»):

*anziché:* «0,02 (\*)»,

*leggi:* «0,02 (\*) (p)».

A pagina 40, allegato III, nella tabella, alla seconda riga («Altri»), nella terza colonna [«Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R»]:

*anziché:* «0,2 (\*) (p)»,

*leggi:* «0,02 (\*) (p)».

A pagina 41, allegato III, nella tabella, alla ventiduesima riga («3. Legumi da granella»), nell'ottava colonna («1-metilciclopropene»):

*anziché:* «0,01 (p)»,

*leggi:* «0,01 (\*) (p)».

---

**Rettilca dell'azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006; rettilca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 3 febbraio 2007)

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella GU L 29 del 3.2.2007.

A pagina 25 è aggiunto il seguente punto:

«11) Nell'intero testo i riferimenti all'articolo 2 si intendono come segue:

- a) all'articolo 5, paragrafo 1, i riferimenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 4, sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 2, punto ii), e all'articolo 2, paragrafo 2, punto iii);
  - b) all'articolo 5, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, punto i);
  - c) all'articolo 20, secondo comma, il riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, punto i);
  - d) all'articolo 20, terzo comma, il riferimento all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal riferimento all'articolo 2, paragrafo 2;
  - e) nell'allegato, articolo 3, paragrafo 1, il riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, punto ii);
  - f) nell'allegato, articolo 5, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal riferimento all'articolo 2, paragrafo 2.»
-

**Rettifica della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 24 novembre 2006)

A pagina 18, articolo 1, paragrafo 2

*anziché:* «2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.»

*leggi:* «2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, dell'articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.»

A pagina 35, articolo 65, paragrafo 1

*anziché:* «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 2008.

(...),»

*leggi:* «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 2008.

(...).»

---